

REGOLAMENTO SUL GOVERNO DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 13/07/2017

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si precisa come segue il significato dei seguenti termini:

- a) "Comune": il comune di Jesolo;
- b) "rappresentanti": i rappresentanti del Comune in enti, aziende e istituzioni;
- c) "enti": enti pubblici e privati dei quali il Comune è parte e dei quali nomina/designa componenti degli organi direttivi, comprese le società e le fondazioni.
- d) "regolamento": il presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il regolamento disciplina:

- a) nella parte I: gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti;
- b) nella parte II: le modalità del controllo strategico del Comune su enti, aziende e istituzioni.
- c) nella parte III: gli indirizzi finalizzati al controllo di legittimità sull'attività delle società controllate e partecipate di primo livello.

PARTE I

INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Art. 3 – Requisiti generali

1. I rappresentanti devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale di cui titolo III, capo II, artt. 55 e ss., d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., nonché i requisiti eventualmente stabiliti dagli statuti degli enti, aziende e istituzioni presso cui sono nominati/designati.
2. I rappresentanti devono possedere una competenza tecnica o amministrativa - acquisita anche mediante sole esperienze di lavoro - adeguata alle caratteristiche della carica da ricoprire in relazione all'attività svolta dall'ente, azienda e istituzione.
3. I rappresentanti sono scelti sulla base delle qualità professionali e delle competenze emergenti da titoli di studio, o dall'esperienza amministrativa o di direzione presso enti pubblici/privati, o

dall'impegno sociale e civile, o dalle esperienze lavorative, come risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla proposta di candidatura.

4. Le nomine/designazioni dei rappresentanti sono di competenza del sindaco e hanno carattere fiduciario.

5. I rappresentanti sono nominati/designati dal sindaco nel rispetto delle previsioni normative in materia di pari opportunità.

Art. 4 – Condizioni ostative alla nomina/designazione

1. I rappresentanti non devono versare in nessuna delle condizioni ostative previste dal d.lgs. 8/04/2013, n. 39 e ss.mm., ove riferibili alle nomine degli stessi.

2. Fatte salve le cause di ineleggibilità specificatamente stabilite dalla normativa vigente nel tempo, non possono essere nominati/designati rappresentanti:

a) coloro che si trovano in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione presso cui devono svolgere il proprio mandato;

b) coloro che hanno liti pendenti con l'ente, azienda o istituzione presso cui devono svolgere il proprio mandato;

c) coloro che, nei cinque anni precedenti la nomina/designazione, abbiano ricoperto incarichi di rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, le quali abbiano chiuso in perdita il proprio bilancio per tre esercizi consecutivi;

d) coloro che siano coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini entro il quarto grado del sindaco;

e) nei tre anni successivi alla revoca, coloro che siano stati oggetto di revoca dall'incarico di rappresentanti;

f) nei tre anni successivi alla dichiarazione di fallimento, coloro che sono stati dichiarati falliti o abbiano ricoperto la carica di componente del consiglio di amministrazione di aziende dichiarate fallite;

g) i segretari e i presidenti di partiti o movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale.

3. I rappresentanti non possono assumere appalti, incarichi o consulenze per conto del Comune o degli enti, aziende e istituzioni rappresentati.

4. Il sopravvenire, nel corso del mandato, di una delle cause ostative alla nomina/designazione, indicate dagli artt. 3 e 4, comporta la decadenza delle stesse.

Art. 5 – Modalità di nomina

1. Le nomine/designazioni sono conferite dal sindaco entro il termine di 45 giorni dal suo insediamento o, nel caso in cui cessino nel corso del mandato amministrativo dello stesso, entro il termine di 45 giorni dall'intercorsa cessazione.
2. Le nomine/designazioni effettuate in precedenza, dopo la nomina del sindaco, possono essere oggetto di proroga finalizzata a permettere l'approvazione del bilancio di previsione o del consuntivo (comunque denominati) oppure la scadenza naturale dell'incarico fissata in precedenza.
3. Il sindaco rende pubblica la volontà di nominare/designare i rappresentanti, mediante pubblicazione di un avviso all'albo pretorio per almeno 10 giorni.
4. Nell'avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:
 - a) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina/designazione;
 - b) i requisiti di carattere generale richiesti ai rappresentanti;
 - c) gli scopi statuari dell'ente interessato dalla nomina/designazione.
5. Qualora le nomine/designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza naturale dell'incarico, il sindaco può provvedere previa pubblicazione di un avviso all'albo pretorio per almeno 6 giorni o, in casi di motivata ed eccezionale urgenza connessa alla necessità di assumere atti, provvedere senza la pubblicazione dell'avviso.
6. I soggetti interessati, entro il termine stabilito dall'avviso, devono far pervenire al Comune una manifestazione d'interesse, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) *curriculum vitae*;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara di non versare in nessuna delle condizioni ostative alla nomina/designazione previste dalla normativa e dal regolamento;
 - c) dichiarazione di rinuncia a promuovere ogni azione civilistica e/o amministrativa nei confronti del Comune, dell'ente, azienda e istituzione presso la quale svolgerà il proprio mandato, connessa all'eventuale provvedimento di revoca.
7. Il procedimento si conclude con la nomina/designazione nel termine di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso.
8. Il sindaco comunica al consiglio comunale le nomine/designazioni dei rappresentanti.

Art. 6 – Durata degli incarichi

1. Le nomine/designazioni hanno una durata massima non superiore a quella stabilita dalle disposizioni che regolano gli organi cui si riferiscono.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative, decorso il termine di 45 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del sindaco, i rappresentanti cessano in forma automatica dagli incarichi loro conferiti.

Art. 7 – Obblighi dei rappresentanti

1. I rappresentanti sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) rispetto delle indicazioni di voto e degli indirizzi programmatici ricevuti dal sindaco, anche se formulati successivamente alla loro nomina.
- b) ad intervenire, ove richiesti dal sindaco, alle sedute della giunta comunale, delle commissioni consiliari e del consiglio comunale;
- c) a richiedere e produrre atti dell'ente, azienda e istituzione in cui svolgono il proprio incarico, ove richiesti dal sindaco e nei tempi dallo stesso fissati;
- d) a produrre relazioni sull'attività da loro svolta o su quella dell'ente, azienda e istituzione in cui svolgono il proprio incarico, ove richiesti dal sindaco e nei tempi dallo stesso fissati;
- e) a riferire al sindaco sui procedimenti in atto presso l'ente, azienda e istituzione nel quale svolgono il proprio incarico, qualora siano anche solo parzialmente in contrasto con gli indirizzi programmatici ricevuti ovvero nel caso in cui siano illegittimi oppure nel caso in cui rilevino gravi carenze nella gestione.

Art. 8 – Revoca

1. I rappresentanti sono revocati dal sindaco nei seguenti casi:

- a) mancanza di uno o più requisiti generali di cui all'art. 3, accertata successivamente alla nomina;
- b) perdita di uno o più requisiti generali di cui all'art. 3, sopravvenuta successivamente alla nomina;
- c) presenza di una o più cause generali di ineleggibilità di cui all'art. 4, accertata successivamente alla nomina;
- d) presenza di una o più cause generali di ineleggibilità di cui all'art. 4, sopravvenuta successivamente alla nomina;
- e) mancato rispetto di uno o più obblighi di cui all'art. 7;
- f) mancata partecipazione, senza motivata giustificazione, a tre sedute consecutive dell'organo del quale si è componente;

- g) dichiarazioni lesive dell'immagine dell'amministrazione comunale o degli enti, aziende e istituzioni presso le quali si è stati nominati/designati, rese in sedute pubbliche o agli organi di stampa o sui *social network* o in analoghi gruppi di discussione;
 - h) decisioni contraddittorie o comportamenti omissivi, assunti in relazione alla carica ricoperta.
2. Ai rappresentanti revocati non spetta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno.
 3. Il sindaco comunica al consiglio comunale le revoche dei rappresentanti.

Art. 9 – Dimissioni dei rappresentanti

1. Le dimissioni dei rappresentanti devono essere presentata per iscritto al protocollo del Comune, unitamente a fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
2. Il sindaco comunica al consiglio comunale le dimissioni dei rappresentanti.

Art. 10 – Nomina revisori dei conti nei collegi sindacali

1. Le modalità di nomina dei rappresentanti si applicano anche per le nomine/designazioni nei collegi sindacali degli enti, aziende e istituzioni.
2. I revisori nominati/designati dal sindaco nel collegio sindacale sono tenuti a relazionare per scritto allo stesso sulle procedure ritenute non regolari o qualora rendano pareri contrari sulle iniziative dell'organo amministrativo. La relazione deve essere resa al sindaco entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

PARTE II

CONTROLLO STRATEGICO E GESTIONALE

Art. 11 – Controllo strategico e gestionale

1. Il Comune esercita un controllo strategico e gestionale sugli enti, aziende e istituzioni.
2. A tale scopo, il sindaco definisce gli obiettivi strategici e gestionali a cui devono tendere gli enti, aziende e istituzioni e li comunica ai rappresentanti, i quali riferiscono annualmente al sindaco sull'attività svolta e sul raggiungimento dei risultati.

Art. 12 – Unità organizzativa partecipazioni societarie

1. L'unità organizzativa "*partecipazioni societarie*" costituisce il punto di raccordo tra gli organi del Comune e gli organi gestionali di enti, aziende e istituzioni, con riferimento ai seguenti compiti:

- a) curare gli adempimenti del procedimento di nomina dei rappresentanti;
- b) redigere gli obiettivi strategici e gestionali secondo le indicazioni ricevute dal sindaco e dalla giunta comunale;
- c) comunicare gli obiettivi strategici e gestionali ai rappresentanti e/o agli organi gestionali di enti, aziende e istituzioni;
- d) curare la sezione "*amministrazione trasparente*" del Comune, con riferimento ai dati richiesti dalla normativa in relazione agli enti, aziende e istituzioni;
- e) svolgere un'attività di informazione e supporto del sindaco, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali e dei rappresentanti;
- f) curare i rapporti con enti, aziende e istituzioni finalizzati all'acquisizione della documentazione richiesta;
- g) acquisire i pareri dei dirigenti richiesti dal regolamento.

Art. 13 – Controllo analogo

1. Per le sole società che gestiscono servizi *in house providing* e su quelle a partecipazione maggioritaria, il Comune svolge il controllo analogo, che consiste nel monitoraggio dell'attività svolta dalle stesse in modo analogo a quello svolto istituzionalmente dal Comune sui propri uffici.

Art. 14 – Sistema di programmazione

1. Annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascuna società soggetta a controllo analogo, la giunta comunale delibera gli indirizzi strategici attribuiti con riferimento all'esercizio successivo nelle seguenti materie:

- a) indirizzi in materia di personale;
- b) indirizzi di investimento e sviluppo;
- c) indirizzi di tipo economico – patrimoniale;
- d) indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali;
- e) indirizzi su obiettivi ambientali.

2. Gli indirizzi strategici della giunta comunale possono riguardare tutte o solo alcune delle lettere di cui al precedente comma, e agli stessi è attribuito un valore percentuale su base 100.

3. Annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base degli indirizzi strategici ricevuti, le società trasmetteranno al Comune la proposta di “*budget*” composto dai seguenti documenti:

- a) *budget* economico, elaborato anche per centri di costo analitici (settori di attività);
- b) programma degli investimenti, con l’indicazione dei relativi strumenti di finanziamento;
- c) programma delle alienazioni o acquisti di immobili;
- d) programma di gestione delle risorse umane;
- e) piano degli obiettivi riportante la traduzione degli indirizzi strategici in obiettivi operativi, con allegata relazione descrittiva.

4. Il *budget* dovrà essere trasmesso al Comune almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’organo competente alla sua approvazione.

Art.15 – Sistema di monitoraggio

1. Ciascuna società soggetta a controllo analogo rendiconta al Comune, nei mesi di giugno e novembre di ogni anno, sulla propria attività presentando con riferimento all’esercizio in corso:

- a) stato di attuazione degli obiettivi strategici ricevuti, con allegato prospetto riepilogativo nel quale è sinteticamente indicato il grado di raggiungimento degli stessi;
- b) *report* economico patrimoniale;
- c) *report* dei flussi di liquidità.

2. Ciascuna società soggetta a controllo analogo, ai fini dell’approvazione del bilancio d’esercizio, entro il mese di aprile di ogni anno, rendiconta al Comune con riferimento al precedente esercizio trasmettendo la seguente documentazione:

- a) bilancio Cee, nota integrativa, relazione sulla gestione corredati dal parere degli organi di controllo della società;
- b) prospetto riepilogativo nel quale è sinteticamente indicato il grado di raggiungimento di ciascun indirizzo strategico attribuito in precedenza, unitamente all’indicazione delle pagine della relazione sulla gestione riferite ai singoli indirizzi ricevuti;
- c) *report* economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);
- d) *report* sui flussi di liquidità;
- e) numero dei reclami ricevuti negli ultimi tre esercizi, divisi per ciascun esercizio di riferimento;
- f) analisi di *customer satisfaction*, riferita all’esercizio precedente;
- g) analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi, riferita al precedente esercizio.

3. Il bilancio di esercizio, corredato dalla documentazione di cui al comma 2., dovrà essere trasmesso al Comune almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea dei soci finalizzata alla sua approvazione.

4. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi, le società soggette a controllo analogo, devono trasmettere al Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ogni documento o informazione utile alla verifica dell'attuazione degli indirizzi strategici ricevuti.

Art. 16 – Comitato intersettoriale di controllo delle società partecipate

1. La documentazione di cui all'art. 15. è trasmessa ai dirigenti per la redazione di un parere tecnico sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici, con riferimento alle materie di rispettiva competenza.

2. La documentazione di cui all'art. 15., unitamente ai pareri resi dai dirigenti, è esaminata dal “*comitato intersettoriale di controllo delle società partecipate*”, che invia le proprie risultanze al sindaco.

Art. 17 – Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali

1. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali rispetto agli atti degli enti, aziende e istituzioni è effettuato per il tramite dell'unità organizzativa “partecipazioni societarie”.

2. La richiesta è immediatamente trasmessa agli enti, aziende e istituzioni che detengono gli atti, con la richiesta di provvedervi nel termine di 30 giorni.

Art. 18 – Contratti di servizio e patti parasociali

1. Sono fatte salve i termini contenuti in contratti di servizio e in patti parasociali che disciplinano l'esercizio del controllo analogo sui servizi affidati a società del gruppo pubblico locale, partecipate da una pluralità di enti, attraverso l'istituto dell'*in house providing*. In questi casi, le previsioni del presente regolamento sono da considerarsi integrative.

PARTE III

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SULL'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Art. 19 – Controlli di legittimità e piano triennale di prevenzione della corruzione.

1. Il piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina i controlli di legittimità svolti dal Comune sull'attività delle società soggette a controllo analogo ai sensi del regolamento, individuando contestualmente i dirigenti incaricati di svolgere i controlli e la tempistica degli stessi.

Art. 20 – Verifica delle prestazioni operative e gestionali

1. I dirigenti del Comune, ciascuno per le materie di competenza, possono espletare verifiche amministrative sulle attività gestionali direttamente presso le sedi operative e/o amministrative delle società soggette a controllo analogo.

2. Le verifiche di cui al precedente comma sono comunicate dai dirigenti ai direttori delle società con un preavviso di almeno 7 giorni.

—